

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SPERIMENTALE BILINGUE SERENDIPITY



Codice fiscale 01974930685 – Partita iva 01974930685
STRADA PRATI, 29 - 65124 PESCARA (PE)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 31 ottobre 2020, alle ore 18.00, si è riunita presso la sede legale sita in Pescara (PE) alla Strada Prati, 29 l'Assemblea degli associati dell' "Associazione Culturale Sperimentale Bilingue Serendipity", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2. Variazione denominazione;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Marini Fernanda, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati il 22 ottobre 2020;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 6 associati su 24 aventi diritto al voto, che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa, come documentato dal foglio firme allegato al presente verbale;
- che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità della riunione;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Chenet Chiara, che accetta.

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è stata posta dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" (il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell'art. 43 del D.L. 34/2019 cd. Decreto Crescita): la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale (APS), oltre che per permettere ad essa, una volta che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sarà istituito ed operativo, di transitare in automatico nell'apposita sezione di esso.

Il Presidente illustra a questo punto i motivi per i quali l'Associazione abbia convenienza a mantenere la qualifica di APS e quindi di ente del Terzo settore (ETS), anche in vista della prossima entrata in vigore della parte fiscale del Codice del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo in data 22 ottobre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) dello Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;**
- b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art.82 del Codice del Terzo settore);**
- c) di incaricare il Presidente a presentare il nuovo Statuto presso l'Ufficio provinciale incaricato della gestione del Registro delle APS.**

2. Variazione denominazione

Il Presidente illustra a questo punto l'opportunità di modificare la denominazione dell'Associazione contestualmente all'acquisizione della qualifica di APS. Propone per questo, di utilizzare come nuova denominazione quella di "NATURALMENTE", poiché già nota agli associati in quanto utilizzata nelle attività sperimentali svolte.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) della nuova denominazione.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare la nuova denominazione;**
- b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione del nuovo nome, in coerenza con quanto deliberato al punto 1.**

3. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NATURALMENTE"

Titolo I	3
Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività	4
Titolo II	6
Norme sul rapporto associativo	6
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	6
Art.5 - Associati	7
Art.6 - Procedura di ammissione	7
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	7
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	8
Titolo III	9
Norme sul volontariato	9
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	9
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	9
Titolo IV	9
Organi sociali	9
Art.11 - Organi dell'Associazione	9
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	10
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	11
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	11
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	11
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	12
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	12
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	13
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	13
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	14
Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento .	14

Aut. Cantale

Incaim

ferando plari

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo.....	15
Art.23 - L'organo di revisione	15
Art.24 - Responsabilità degli organi sociali	15
Titolo V.....	16
I libri sociali	16
Art.25 - Libri sociali e registri.....	16
Titolo VI.....	16
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	16
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	16
Art.27 - Risorse economiche	16
Art.28 - Bilancio di esercizio	17
Titolo VII.....	17
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	17
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	17
Titolo VIII.....	17
Disposizioni finali.....	17
Art.30 - Norme di rinvio.....	17



per
 Dm
 C. C.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

L'Associazione non riconosciuta denominata "NATURALMENTE", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara (PE). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pescara (PE) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Pescara (PE) e opera stabilmente in Abruzzo, fatta salva la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale laddove ciò sia consentito dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituendo, per tale scopo, sedi in altre regioni italiane.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "NATURALMENTE APS" oppure "NATURALMENTE associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.2 - Attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.



Art.3 - Finalità e attività

Nel presentare la nostra azione non possiamo esimerci dal dichiarare alcuni principi fondamentali che muovono l'associazione stessa.

Per prima cosa affermiamo che l'Associazione è costruita sulla base di studi psico-pedagogici costantemente aggiornati e rivisti. Desideriamo che i bambini e le loro famiglie, ma anche coloro che scelgono di formare una famiglia, gli insegnanti, i maestri, i professionisti affini al settore (ostetriche, pediatri, ecc.) comprendano pienamente che esiste la possibilità di riqualificare l'età evolutiva ma, molto più profondamente, che è possibile dare nuova luce alle relazioni, ai dialoghi, ai vissuti quotidiani.

I "giganti" all'ombra dei quali muoviamo i nostri passi sono:

- Maria Montessori, sostenitrice dello sviluppo libero del bambino in un ambiente che risponda alle sue necessità;
- Freinet, pedagogista francese che ideò una pedagogia moderna favorendo la libera espressione dell'alunno;
- Outdoor education;
- Principi di comunicazione efficace, sia tra adulti e bambini che tra pari;
- Le indicazioni nazionali per il curriculum;
- La teoria delle intelligenze multiple di Edward Gardner;
- Principi di pedagogia attiva;
- Tutti i pedagogisti che, con il loro pensiero, hanno contribuito in modo significativo alla ricerca ed allo sviluppo dell'azione educativa.

L'Associazione **non** è soltanto un servizio di cui usufruire ma è un progetto a cui partecipare. Non ci sono utenti ma corresponsabili di ciò che accade. Bambini, famiglie ed educatrici sono i tre interlocutori che si confrontano quotidianamente per creare un clima di benessere e serenità di cui poter beneficiare tutti. Il Progetto e le attività pedagogiche sono pensate dal personale dell'associazione (ovvero Presidente, Vice Presidente e maestri) ma la famiglia ha un ruolo centrale nella riuscita e nel funzionamento del progetto stesso partecipandovi attivamente.

L'associazione crede fermamente nel valore dell'istruzione e della conoscenza perché solo attraverso il sapere è possibile conquistare la propria libertà.

In ragione di ciò è ardente il desiderio di diffondere informazione, formazione, istruzione, sviluppare abilità pratiche e contribuire alla crescita di competenze individuali che aiutino l'individuo a definirsi nella sua unicità.

Maria Montessori
 Freinet
 Outdoor education

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- 
- a) tutelare il Diritto al Gioco dei bambini e delle bambine, come sancisce l'art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, in particolare dei bambini e delle bambine, con la creazione e la difesa di spazi per il gioco e la ricreazione;
 - c) promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l'animazione, la formazione e l'educazione;
 - d) valorizzare la persona attraverso il gioco, come bisogno immancabile della vita, ritrovandolo nel piacere di giocare con le cose semplici;
 - e) promuovere ed organizzare attività, corsi e laboratori, per bambini e genitori; incontri ed attività di sostegno e promozione della genitorialità;
 - f) Educare alla musica, all'arte e alla cultura in genere;
 - g) Supportare gli studenti di ogni ordine e grado nello studio e favorire l'apprendimento;
 - h) Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività;
 - i) Favorire la socializzazione attraverso un tempo libero creativo e formativo.

L'associazione opera prevalentemente con bambini e ragazzi in età scolare, considerando la necessità da parte delle famiglie di un concreto sostegno nell'educazione e nella gestione del tempo libero dei figli. Il rivolgersi principalmente alle nuove generazioni nasce dall'intenzione di incentivare lo sviluppo sociale e culturale della comunità e del territorio, in quanto è solamente attraverso la formazione giovanile che si può ottenere quella solida base civica necessaria all'edificazione di una società e delle sue istituzioni. L'associazione persegue questi obiettivi progettando percorsi e iniziative in cui la persona sia sempre al centro, ovvero sostenuta nelle sue inclinazioni, nei suoi sogni e nella sua crescita sociale e relazionale.

Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Progetti di istruzione parentale

La scuola parentale è la scelta di una famiglia di provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli. L'insegnamento può essere impartito dai genitori, oppure, come nel nostro caso, da educatori privati che operano all'interno dell'associazione. Siamo assolutamente certi che l'apprendimento ha bisogno non soltanto di stimoli adeguati ma anche, e soprattutto, di interesse e curiosità e per fare in modo che queste siano presenti, l'insegnamento deve essere pratico e immediatamente "spendibile" nella propria vita quotidiana. La scuola accoglie i bambini in un ambiente diversamente strutturato ed organizzato dove in ragazzi sperimenteranno la libertà di imparare senza sentirsi giudicati. Il programma prevede l'alternarsi di figure di riferimento che avranno il compito di stimolare la curiosità di tutti verso la conoscenza, l'apprendimento, e più in generale, verso i saperi (siano essi teorici e pratici). All'interno di questo complesso progetto viene assegnata notevole rilevanza altre che alle "discipline ministeriali" anche ad attività come l'inglese, il teatro, lo sport e l'arte (intesa come educazione emozionale);

- b) Doposcuola, aiuto compiti, studio assistito, ripetizioni individuali e di gruppo, metodo di studio personalizzato, tutoraggio, approfondimento e orientamento;
- c) Servizio di custodia e intrattenimento pomeridiano presso le Scuole d'Infanzia e Primarie;
- d) Sostegno alla genitorialità e al benessere psicologico;
- e) Organizzazione di incontri con esperti e professionisti nel settore dell'infanzia e della genitorialità, incentrati sulla cura e la salute del bambino (pedagogista, ostetrica, pediatra, logopedista, nutrizionista, psicologa, massaggiatrice infantile);
- f) Organizzazione di lezioni informative sulle manovre salvavita e Primo Soccorso pediatrico
- g) Corsi di formazione per adulti, on -line e in presenza
- h) Corsi di musica e canto, teatro, musicoterapia, arteterapia, gioco-danza, psicomotricità, difesa personale, ecc.
- i) Corsi di lingua straniera per bambini;
- j) Laboratori e corsi creativi (pittura, teatro, creazioni di giochi, riciclo creativo, fotografia, cake design, decoupage, botanica, etc.);
- k) Ideazione, progettazione, realizzazione e vendita di prodotti di merchandising
- l) Ideazione, progettazione, realizzazione e vendita di libri e giochi, per bambini e non
- m) Pubblicazione di scritti (articoli, tesi, manuali, raccolte, racconti, poesie, fumetti, ecc.)
- n) Allestimento di mostre e/o mostre mercato
- o) Organizzazione di lotterie, pesche di beneficenza, ecc.
- p) Organizzazione e/o partecipazione ad attività socialmente utili
- q) Costruire sinergie con altri sistemi di istruzione
- r) Attività di autofinanziamento
- s) Centri ricreativi estivi e animazione in genere;
- t) Ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.



L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Art.6 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

Claudio
Gm
Pelloni

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.



Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato

Keller - CM
 Deatella

dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



ipulseri
Cm
Cm

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel

libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



giurista
Cm
Dea

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Spuler
Gm
Esempio

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Handwritten notes:
Osservato
Gm
Pellor

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

polina
Gm
De...ato

Art.28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Dei

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Gm

bellu

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **27 NOV. 2020** al
n. **4343** serie **3**

Versati Euro
(**110 ESENTE**)
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE
* Firma su delega del Direttore Provinciale
OPERATORE TRIBUTARIO
Camillo CONTROGUERRA

